



Unico PF 2013: dividendi e capital gain

Premessa

La recente riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, introdotta dall'art.2, commi da 6 a 34, del D.L. n.138/11, ha introdotto dall'anno 2012 un'aliquota nella misura del 20% che va a comprendere proventi che in precedenza erano tassati con aliquota del 12,50% e del 27%.

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota rientrano anche i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa.

Il presente contributo si propone, quindi, di fornire un quadro dei diversi regimi di tassazione applicabili ai dividendi e *capital gain* con conseguenti adempimenti dichiarativi, anche sulla base delle novità introdotte dal D.L. n.138/11.

Regime tassazione di dividendi e cessione partecipazioni

I dividendi e gli utili distribuiti dalle società, percepiti da persone fisiche, rientrano nella categoria dei redditi di capitale, disciplinati dall'art.44 del Tuir. Per tale tipologia reddituale, ai sensi dell'art.45, co.1 del Tuir, è applicabile il "principio di cassa", che individua il momento della tassazione in quello in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, realizzate da persone fisiche, rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*), disciplinate dall'art.67, co.1, lett.c) e lett.c-bis) del Tuir.

Il regime applicabile ai dividendi e alla cessione di partecipazioni dipende:

dalla natura della partecipazione (qualificata o no) a cui il reddito è correlato

nonché dal Paese di stabilimento del soggetto che effettua la distribuzione

Le soglie di qualificazione, che valgono sia ai fini dei redditi di capitale che dei redditi diversi, sono indicate all'art.67, co.1, lett.c) del Tuir.

Si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 25% per le società non quotate; tale soglia scende rispettivamente al 2% ed al 5% per le società quotate in borsa. Sono conseguentemente partecipazioni non qualificate quelle che si collocano al di sotto di dette soglie.

La percentuale riferita ai diritti di voto ha utilità, almeno in prima approssimazione, per determinare la soglia partecipazione in una società di capitali, mentre quella riferita al patrimonio serve per le società di persone, posto che in questo secondo caso non si può parlare di diritti di voto riconducibili alla partecipazione, dato che il sistema di votazione ammesso in generale in questi soggetti si basa sulle teste e non sulla percentuale posseduta.

Si ricorda che la [C.M. n.52/E/04](#) ha chiarito che i limiti percentuali anzidetti sono alternativi tra di loro, con la conseguenza che una partecipazione è da considerarsi qualificata nel momento in cui sia superato anche uno soltanto dei due.

Dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi a una partecipazione qualificata

Nel caso di partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, l'ammontare dei dividendi che concorre alla formazione del reddito complessivo è pari al 40% della somma percepita se gli stessi sono riconducibili ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e nella misura del 49,72% se riconducibili ad utili prodotti successivamente a tale esercizio.

I sostituti d'imposta, nella certificazione relativa agli utili, devono indicare separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% rispetto a quelli che vi concorrono invece nella misura del 49,72%.

I dividendi percepiti da persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, dovuti a partecipazioni qualificate, si devono indicare nel Quadro RL, sezione I-A del Modello Unico Persone Fisiche.

Dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi ad una partecipazione non qualificata

I dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012, anche se per utili o riserve formati prima di tale data sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%, da applicarsi sul totale del loro ammontare e non comportano alcun adempimento dichiarativo da parte del percettore. Fino al 31 dicembre 2011, la ritenuta a titolo d'imposta era prevista nella misura del 12,5%.

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria relativi a una partecipazione qualificata

Allo stesso modo di quanto previsto per i dividendi nazionali, anche tali dividendi sono imponibili per il 49,72% (o 40%) del loro ammontare.

Nel caso in cui tali dividendi siano assoggettati a ritenuta nel Paese di residenza del soggetto che li distribuisce, alla persona fisica italiana compete un credito per le imposte assolate all'estero da determinarsi in base alle regole previste dell'art.165, co.10 del Tuir, secondo cui se il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Il credito d'imposta, inoltre, deve essere determinato sulla base delle aliquote previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e il Paese del soggetto che distribuisce i dividendi.

Nel caso in cui il Paese estero applichi una ritenuta superiore al limite convenzionale, la parte eccedente può essere recuperata chiedendo il rimborso all'Amministrazione Finanziaria del Paese in cui risiede la società che distribuisce i dividendi. In caso di ottenimento, tale eccedenza non sconta alcuna ulteriore imposizione, considerando che il contribuente ha potuto scomputarsi solo un credito pari all'aliquota convenzionale.

L'intermediario che interviene nella riscossione dei dividendi deve applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20% (12,5% fino al 31 dicembre 2011) sull'importo imponibile dell'utile al netto delle imposte pagate all'estero (art. 27, co.4, DPR n.600/73).

Esempio

Considerato che la percentuale imponibile del dividendo è pari al 49,72% (o 40%), ipotizzando un utile distribuito dalla società emittente estera pari a 100, con 20 di ritenute estere, la ritenuta del 20% deve applicarsi su $(80 \times 49,72\%) = 39,78$.

La ritenuta applicata dall'intermediario sul "netto frontiera", essendo a titolo di acconto, può essere scomputata in sede di dichiarazione in cui occorre indicare il dividendo per l'importo lordo nel Quadro RL, sezione I-A del Modello UNICO Persone Fisiche.

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria relativi ad una partecipazione non qualificata

La disciplina applicabile a tale fattispecie è del tutto analoga a quella prevista per i dividendi di fonte nazionale. Infatti:

- l'intermediario che interviene nella riscossione applica una ritenuta del 20% a titolo d'imposta sul "netto frontiera";
- se, invece, i dividendi sono percepiti senza l'intervento di un intermediario o quest'ultimo non opera la ritenuta, gli stessi sono invece assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 20% mediante compilazione del Quadro RM del Modello UNICO relativo alle Persone fisiche.

L'assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta o l'applicazione di un'imposta sostitutiva comporta l'impossibilità di godere del credito d'imposta di cui all'art.165 del Tuir, nel caso in cui i dividendi transfrontalieri siano già stati assoggettati a ritenuta nello Stato della fonte. È possibile, invece, recuperare con rimborso l'eventuale eccedenza della ritenuta subita rispetto alla convenzionale facendo richiesta all'autorità fiscale estera.

Nel caso di rimborso, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo da partecipazione non qualificata di fonte estera, cioè attraverso l'applicazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta o, in mancanza, attraverso l'autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata

➤ *Dividendi qualificati*

Tali utili concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo del socio. Se vi è l'intervento di un intermediario lo stesso applica una ritenuta a titolo di acconto del 20% sul "netto frontiera". Tuttavia, si applica lo stesso regime previsto per i dividendi provenienti da territori non privilegiati nel caso in cui sia stata ottenuta risposta positiva all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate da cui risulta che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria.

➤ *Dividendi non qualificati di partecipazione quotata*

Tali dividendi sono tassati mediante ritenuta del 20% applicata dall'intermediario. In caso contrario, il dividendo deve essere indicato nel quadro RM.

➤ *Dividendi non qualificati di partecipazione non quotata*

È prevista la medesima tassazione vigente per la tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificate:

- concorrono al 100% alla formazione del reddito complessivo del socio;
- se c'è intervento dell'intermediario si applica la ritenuta d'acconto del 20%.

I dividendi percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Esempio compilazione quadro RL

Il socio Tizio ha percepito nel 2012 dividendi per € 10.000 derivanti dalla distribuzione dell'utile 2011 da parte della società Alfa Srl, di cui è l'unico socio (Capitale sociale 10.000 suddiviso in quote da 1 euro). Trattandosi di una partecipazione qualificata, il dividendo erogato non è stato assoggettato a ritenuta.

La società Alfa Srl ha rilasciato la seguente certificazione degli utili corrisposti (provvedimento 7 gennaio 2013):

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	10.000		1		10.000
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
	Interessi riquadrificati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIQ e da SIINQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
	Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41		

Nella compilazione del quadro RL, è richiesta innanzitutto, l'indicazione del codice della tipologia di dividendo percepito. Nell'esempio proposto dovrà essere indicato il codice 5 in quanto si tratta di dividendi distribuiti da soggetto residente in Italia per utili formati successivamente al 31 dicembre 2007. Inoltre, il dividendo dovrà essere riportato per la parte imponibile e, quindi, per il 49,72% dell'importo percepito.

SEZIONE I-A Redditi di capitale		Tipo reddito		Redditi		Ritenute	
		1	2	3	4	5	6
RL1	Utili ed altri proventi equiparati	5		4.972	,00		,00
RL2	Altri redditi di capitale				,00		,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)			4.972	,00		,00

Capital gain non qualificato su partecipazione in soggetto residente

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota del 20%, prevista dal D.L. n.138/11, rientrano anche le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie non qualificate detenute da persone fisiche.

Nella [C.M. n.11/E/12](#), l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che alle plusvalenze relative alle cessioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende applicabile la nuova aliquota del 20%, mentre restano assoggettate al 12,5% le somme o valori percepiti nel 2012 se relativi a cessioni effettuate in periodi d'imposta precedenti.

 In sostanza, il regime di tassazione non dipende dall'anno in cui il corrispettivo è stato percepito, ma da quello in cui si è concluso il contratto di cessione.

Di conseguenza, se la cessione si perfeziona entro il 31 dicembre 2011, la plusvalenza sarà assoggetta ad imposta sostitutiva nella precedente misura del 12,5, anche se il corrispettivo è percepito, in tutto o in parte, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, come avviene, ad esempio, in caso di pagamenti dilazionati. In questo caso, il contribuente dovrà compilare il quadro RT, sezione II-A.

Nel caso inverso in cui la cessione si sia perfezionata a partire dal 1° gennaio 2012, la plusvalenza è assoggetta ad imposta sostitutiva nella nuova percentuale del 20%. Pertanto, eventuali acconti percepiti entro la fine del 2011 scontreranno comunque la nuova aliquota. Il percettore sarà tenuto a compilare il quadro RT, sezione II-B.

Un'altra modifica apportata dalla manovra di cui occorre tener conto in sede di compilazione dei dichiarativi attiene alla riportabilità a nuovo delle minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate entro il 31 dicembre 2011. È, infatti, previsto che tali *minus* possono formare oggetto di riporto a nuovo ma unicamente per il 62,5% del loro ammontare.

Il 62,5% è individuato dal rapporto tra vecchia e nuova tassazione, infatti il 12,5% altro non è che il 62,5% del 20%.

Capital gain qualificato su partecipazione in soggetto residente

La riforma dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria in esame non ha modificato il regime di tassazione previsto nel caso di cessione della partecipazione qualificata detenuta dalla persona fisica al di fuori del regime d'impresa. Infatti, la plusvalenza derivante da tali cessioni concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura

del 40% ovvero del 49,72%, a seconda che la cessione della partecipazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero a partire dal 1° gennaio 2009. Al ricorrere di tali plusvalenze, dovrà essere compilata la sezione III del quadro RT.

Capital gain non qualificato su partecipazione in soggetto estero residente in un Paese senza regime fiscale privilegiato

Il trattamento è il medesimo rispetto a quello riservato ai *gain* relativi a partecipazioni in soggetti residenti e, quindi, è applicabile un'imposizione sostitutiva del 20% (o del 12,5% per plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011).

Capital gain qualificato su partecipazione in soggetto estero residente in un Paese senza regime fiscale privilegiato

Anche in questo caso, il trattamento è il medesimo rispetto a quello riservato ai *gain* relativi a partecipazioni in soggetti residenti. Si applica, quindi, un'imposizione ordinaria, in sede di dichiarazione, del 49,72% della plusvalenza realizzata (40% per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2008).

Capital gain su partecipazione in soggetto estero residente in un Paese a regime fiscale privilegiato

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate relative a società ed enti aventi sede in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (D.M. 21 novembre 2001) per le quali non è stato richiesto né ottenuto l'interpello disapplicativo da parte dell'Agenzia delle Entrate concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare. Tuttavia, la plusvalenza da cessione di una partecipazione non qualificata in un soggetto *black list* quotato, è assoggettata a imposta sostitutiva del 20%.

Esempio compilazione quadro RT plusvalenze da partecipazioni non qualificate

Caio ha ceduto nel 2012 la propria partecipazione non qualificata nella Beta Srl per un corrispettivo di €20.000. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è pari ad € 10.000. Nel 2011, è stata realizzata una minusvalenza su partecipazioni non qualificate per € 5.000 (esposta al rigo RT20 del quadro RT di Unico PF 2012).

SEZIONE II-B Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT21 Totale dei corrispettivi				20.000,00
	RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)		10.000,00
	RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00	(di cui esenti ²)	,00	10.000,00
	RT24 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				3.125,00
	RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)		,00		,00
	RT26 Differenza (RT23 col. 3 – RT23 col.2 – RT24 – RT25 col. 2)				6.875,00
	RT27 Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT26)				1.375,00
	RT28 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				1.375,00
	RT30 Minusvalenze non compensate nell'anno				,00

Come si può vedere dal quadro sopra compilato, la minusvalenza di € 5.000 conseguita nel 2011 assume rilevanza nella misura ridotta del 62,5%.

Esempio compilazione quadro RT plusvalenze da partecipazioni qualificate

Caio ha ceduto nel 2012 la propria partecipazione qualificata nella Gamma Srl per un corrispettivo di 20.000 euro. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è pari ad euro 10.000. Nel 2011, è stata realizzata una minusvalenza su partecipazioni qualificate per euro 5.000 (esposta al rigo RT43 del quadro RT di Unico PF 2012).

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT31	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni ¹)	2	20.000	,00
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	2	10.000	,00
	RT33	Plusvalenze (RT31 – RT32) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00) (di cui esenti ²)	3	10.000	,00
	RT34	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			5.000	,00
	RT35	Differenza (RT33 col. 3 – RT34)			5.000	,00
	RT36	Imponibile			2.486	,00
	RT37	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)				,00
	RT38	Plusvalenza non reinvestita (start up)	¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00			,00

L'importo esposto al rigo RT36 deve essere riportato nel quadro RN per concorrere, insieme agli altri redditi, al reddito complessivo di Caio.

Rivalutazione delle partecipazioni

Occorre ricordare che il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione potrebbe essere variato a seguito dei seguenti provvedimenti agevolativi.

⇒ Rideterminazione del valore delle partecipazioni

Il costo o valore di acquisto poteva essere rideterminato in applicazione dell'art. 5 della L. n.448/01 e art.2 del D.L. n.282/02, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate o del 2% per le partecipazioni non qualificate sulla base di del valore della partecipazione come rideterminato da un'apposita perizia di stima.

SEZIONE II-B Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT21	Totale dei corrispettivi				,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	3	,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00) (di cui esenti ²)	3		,00
SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT31	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni ¹)	2		,00
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	2		,00
	RT33	Plusvalenze (RT31 – RT32) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00) (di cui esenti ²)	3		,00
	RT34	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				,00

⇒ Affrancamento partecipazioni non qualificate

Il D.L. n.138/11 prevedeva un regime opzionale attraverso il quale la persona fisica detentrici di partecipazioni qualificate possedute al 31 dicembre 2011 poteva "affrancare" il maggior valore delle partecipazioni corrispondendo un'imposta sostitutiva del 12,5%. In altri termini si anticipava la tassazione dell'eventuale plusvalenza usufruendo dell'aliquota ridotta del 12,5% anziché di quella del 20% entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.

SEZIONE II-B Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT21	Totale dei corrispettivi				,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	3	,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00) (di cui esenti ²)	3		,00